

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DELL'OCF
(*adottato con delibera n. 795 del 30 novembre 2016*)

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Oggetto

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

Capo I – Struttura dell'OCF e organizzazione

- Art. 3 – Struttura dell'OCF
- Art. 4 – Comitato Direttivo
- Art. 5 – Comitato Ristretto
- Art. 6 – Direttore Generale

Capo II – Le Sezioni territoriali dell'OCF

- Art. 7 – Sezioni territoriali
- Art. 8 – Struttura e operatività delle Sezioni territoriali
- Art. 9 – Struttura operativa delle Sezioni territoriali

TITOLO III – FUNZIONI E ATTIVITA'

Capo I – Principi generali

- Art. 10 – Principi di attività e articolazione dell'albo
- Art. 11 – Procedure e pubblicità
- Art. 12 – Procedimenti: unità organizzative responsabili, responsabili del procedimento e termini del procedimento

Capo II – Iscrizione all'albo

- Art. 13 – Domanda di iscrizione all'albo
- Art. 14 – Istruttoria delle Sezioni territoriali
- Art. 15 – Deliberazione sull'iscrizione
- Art. 16 – Iscrizione
- Art. 17 – Attestato di iscrizione
- Art. 18 – Diniego di iscrizione

Capo III – Prova valutativa

- Art. 19 – Contenuti, modalità e criteri
- Art. 20 – Domanda di partecipazione alla prova valutativa
- Art. 21 – Commissioni esaminatrici
- Art. 22 – La Commissione esaminatrice: incompatibilità, decadenze, sostituzioni, sospensioni
- Art. 23 – Funzionamento della Commissione esaminatrice

- Art. 24 – Bando
- Art. 25 – Svolgimento della prova e attività successive

- Capo IV – Cancellazione dall'albo**
- Art. 26 – Cancellazione su domanda dell'interessato
- Art. 27 – Cancellazione per perdita di requisiti
- Art. 28 – Cancellazione per mancato pagamento del contributo di vigilanza
- Art. 29 – Cancellazione per mancato pagamento del contributo di tenuta dell'albo
- Art. 30 – Cancellazione per radiazione e decesso
- Art. 31 – Provvedimento di cancellazione
- Art. 32 – Attestato di cancellazione

- Capo V – Aggiornamento dell'albo**
- Art. 33 – Aggiornamento dell'albo

- Capo VI – Pubblicità dell'albo**
- Art. 34 – Pubblicità dell'albo

- Capo VII – Comunicazioni all'OCF**
- Art. 35 – Comunicazioni relative alla conservazione della documentazione
- Art. 36 – Comunicazioni relative al soggetto abilitato per conto del quale l'iscritto opera
- Art. 37 – Comunicazioni relative a variazioni di dati da indicare nell'albo
- Art. 38 – Comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo
- Art. 39 – Scambio di informazioni

- Capo VIII – Comunicazioni dell'OCF alla Consob funzionali all'attività di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**
- Art. 40 – Informazioni funzionali all'attività di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
- Art. 41 – Comunicazione e acquisizione delle informazioni

- Capo IX – Reclami contro i provvedimenti dell'OCF**
- Art. 42 – Eventuali osservazioni dell'OCF
- Art. 43 – Considerazioni della Consob in esito all'esame dei reclami

- TITOLO IV – GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**
- Art. 44 – Finanziamento dell'OCF

- Art. 45 – Bilancio di previsione
Art. 46 – Bilancio consuntivo e rendiconto finanziario della gestione

TITOLO V – PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO

- Art. 47 – Sistema dei controlli interni
Art. 48 – Compiti e poteri di controllo del Collegio Sindacale
Art. 49 – Compiti e poteri di controllo del Comitato Direttivo

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 50 – Regolamentazione specificativa e integrativa
Art. 51 – Procedure
Art. 52 – Modificazioni del presente Regolamento
Art. 53 – Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato 1*** – Disposizioni di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'OCF
- Allegato 2*** – Procedura di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari
- Allegato 3*** – Procedura disciplinante la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

a) “Testo Unico”: il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;

b) “Decreto Ministeriale”: il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari¹, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (già

¹ Le parole «promotori finanziari» devono intendersi riferite alle parole «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» ai sensi dell'art. 1, comma 39, della L. n. 208 del 28 dicembre 2015.

Ministro del Tesoro) con decreto n. 472 dell'11 novembre 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

c) "Regolamento Intermediari": il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni e integrazioni;

d) "Statuto": il vigente statuto dell'OCF;

e) "albo": l'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico e alla Parte III del Libro VIII del Regolamento Intermediari;

f) "OCF": l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, previsto dall'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

g) "Comitato Ristretto": il comitato delegato con delibera del Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;

h) "soggetti abilitati": i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

i) "prova valutativa": la prova valutativa di cui all'articolo 31, comma 5, del Testo Unico e all'articolo 100 del Regolamento Intermediari, nonché al capo II del Titolo III del presente Regolamento.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. d), dello Statuto, contiene disposizioni relative all'organizzazione, alle funzioni, all'attività ed alla gestione finanziaria dell'Organismo.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Capo I Struttura dell'OCF organizzazione

Art. 3 (Struttura dell'OCF)

1. L'OCF è costituito dagli organi di cui all'articolo 4 dello Statuto e dagli uffici comprese le Sezioni territoriali di cui al successivo art. 7. Tutti gli uffici della struttura dipendono dal Direttore Generale.

Art. 4 (Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo dell'OCF compie gli atti e le attività che siano ad esso espressamente attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché ogni altro atto e attività strumentali e accessori alle funzioni di tenuta dell'albo e più in generale

al conseguimento degli scopi associativi, che non risultino attribuiti ad altro organo o struttura dell'OCF dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Il Comitato Direttivo può delegare il compimento di atti e attività di propria competenza a norma del precedente comma 1 al Presidente, a ciascuno dei Vice Presidenti, ad uno o più dei propri membri, al Direttore Generale, ad uno o più comitati ovvero ad uno o più dei Responsabili degli uffici con riferimento allo svolgimento delle specifiche attività della funzione. Il Comitato Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive ai soggetti e agli organi delegati e avocare a sé decisioni rientranti nella delega. L'adozione delle delibere riguardanti i provvedimenti di iscrizione, di cancellazione, di diniego di iscrizione all'albo nonché di annullamento d'ufficio dei relativi provvedimenti può essere delegata in via esclusiva al Comitato Ristretto di cui al successivo articolo 5.

3. Non sono delegabili, oltre agli atti indicati dall'articolo 9, comma 3, dello Statuto:

- a) la determinazione della sede di ciascuna Sezione territoriale;
- b) la nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21;
- c) le deliberazioni relative ai bandi della prova valutativa;
- d) le previsioni specificative e attuative del bilancio di previsione, e le eventuali relative variazioni, di cui al successivo articolo 45;
- e) la definizione delle regolamentazioni specificative e integrative di cui al successivo articolo 50, ivi comprese le Procedure di cui al successivo articolo 51.

Art. 5 (Comitato Ristretto)

1. Il Comitato Ristretto è formato dal Presidente del Comitato Direttivo e da quattro membri eletti dal Comitato Direttivo nel proprio seno in modo tale che due siano in rappresentanza delle Associazioni rappresentative degli iscritti all'albo e gli altri due in rappresentanza delle Associazioni rappresentative dei soggetti abilitati. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la presidenza spetta al Vice Presidente più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, al più anziano per età ovvero, in caso di assenza o impedimento temporaneo anche di entrambi i Vice Presidenti, al membro del Comitato Ristretto più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, al più anziano per età. Non spetta ai sostituti del Presidente il potere di espressione del voto doppio in caso di parità dei voti in seno alle deliberazioni del Comitato Ristretto.

2. Il Comitato Ristretto è convocato dal Presidente ogni qualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti dei presenti il voto del Presidente vale doppio.

3. I componenti del Comitato Ristretto durano in carica per il tempo indicato dal Comitato Direttivo e sono revocabili dal Comitato Direttivo in qualunque momento. La durata della loro carica non può comunque eccedere la scadenza del Comitato Direttivo.

4. Ove il Comitato Direttivo abbia a sostituire un componente del Comitato Ristretto venuto meno, il nuovo componente dura in carica per la residua durata del Comitato Ristretto.

5. Le riunioni del Comitato Ristretto possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, abbiano la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale manifestando le proprie opinioni e determinazioni, nonché, se del caso, scambiare documenti.

6. Le altre modalità di funzionamento del Comitato Ristretto sono stabilite dal Comitato Direttivo. In mancanza, si applicano le norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per il funzionamento del Comitato Direttivo.

7. Ai componenti del Comitato Ristretto spettano i compensi determinati dall'Assemblea.

8. Il Presidente del Comitato Ristretto informa il Comitato Direttivo ed il Collegio Sindacale delle deliberazioni assunte.

Art. 6

(Direttore Generale)

1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 11 dello Statuto, il Direttore Generale:

a) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e del Comitato Ristretto, senza diritto di voto, ed è responsabile del coordinamento delle proposte di deliberazione, segnalando i casi in cui le stesse modificano precedenti deliberazioni o direttive;

b) assiste il Comitato Direttivo ed il Comitato Ristretto nell'esercizio dei propri compiti;

c) dà esecuzione e verifica l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e del Comitato Ristretto;

d) impegna le spese per il funzionamento dell'Organismo entro i limiti di spesa stabiliti nel bilancio preventivo approvato e da apposite deliberazioni del Comitato Direttivo.

2. Nell'esercizio dei propri compiti, il Direttore Generale si avvale degli uffici dell'Organismo coordinandone l'attività attraverso i Responsabili.

Capo II **Le Sezioni territoriali dell'OCF**

Art. 7 *(Sezioni territoriali)*

1. Gli uffici di OCF denominati Sezioni territoriali hanno, in relazione al territorio, le competenze previste dalla legge, dai regolamenti, nonché dal presente Regolamento.

2. Le Sezioni territoriali sono:

a) Sezione territoriale I, avente come circoscrizione il territorio delle Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Molise, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) Sezione territoriale II, avente come circoscrizione il territorio delle Regioni, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, nonché delle Province di Trento e di Bolzano.

3. Le sedi delle Sezioni territoriali sono stabilite dal Comitato Direttivo.

Art. 8 *(Struttura e operatività delle Sezioni territoriali)*

1. Ciascuna Sezione territoriale si compone di uffici costituiti da un responsabile e da uno o più collaboratori.

2. Le Sezioni territoriali operano secondo principi di efficienza ed economicità.

Art. 9 *(Struttura operativa delle Sezioni territoriali)*

1. Il responsabile e i collaboratori delle Sezioni territoriali sono reclutati dal Comitato Direttivo. Il reclutamento può avvenire, secondo le convenienze, con rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, a tempo indeterminato oppure determinato, o con ogni altra opportuna figura contrattuale disponibile sul mercato del lavoro.

2. L'acquisizione dei servizi del responsabile e degli altri collaboratori, nonché degli altri servizi e beni necessari per lo svolgimento delle attività di competenza delle Sezioni territoriali, può avvenire altresì mediante convenzioni con Enti pubblici o privati.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, il responsabile di ciascuna Sezione territoriale sovrintende alle attività di competenza della Sezione territoriale e all'operato degli altri collaboratori e ne riferisce al Direttore Generale. Opera altresì quale segretario delle Commissioni esaminatrici di cui al successivo articolo 21; in

caso di assenza o impedimento può delegare tale compito ad un collaboratore della Sezione territoriale.

TITOLO III FUNZIONI E ATTIVITA'

Capo I Principi generali

Art. 10

(Principi di attività e articolazione dell'albo)

1. L'OCF svolge le proprie attività secondo principi di efficiente ripartizione e coordinamento dei compiti tra gli uffici, nel quadro della disciplina normativa dettata per l'organizzazione e la tenuta dell'albo, e in particolare del principio di cui all'articolo 98, comma 1, del Regolamento Intermediari, in forza del quale l'albo stesso è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alla Sezioni territoriali dell'OCF, nonché nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ed in particolare delle norme concernenti il procedimento amministrativo, in quanto applicabili, dei principi e dei criteri stabiliti con il Regolamento Intermediari, nonché degli ulteriori regolamenti e deliberazioni adottati dall'Organismo.

2. In relazione a quanto sopra, e in attuazione di quanto previsto all'articolo 98, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'albo si articola in due sezioni territoriali coincidenti con le corrispondenti due Sezioni territoriali dell'OCF indicate all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 11

(Procedure e pubblicità)

1. Nello svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento a quelle più direttamente attinenti alla funzione di tenuta dell'albo, l'OCF si uniforma al presente Regolamento ed alle Procedure definite dal Comitato Direttivo ai sensi del successivo articolo 51.

2. Il presente Regolamento e le correlate Procedure specificative e integrative, di cui al comma 1, adottati in attuazione dell'articolo 92, comma 1, lettera *d*), del Regolamento Intermediari, sono pubblicati nel bollettino elettronico dell'OCF ed altresì disponibili sul sito *web* dell'OCF.

Art. 12

(Procedimenti: unità organizzative responsabili, responsabili del procedimento e termini del procedimento)

1. La competenza all'adozione dei provvedimenti di iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione nonché di annullamento d'ufficio dei relativi provvedimenti può essere delegata al Comitato Ristretto, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

2. Con riferimento ai procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento e alle Procedure di cui al precedente articolo 11, gli uffici competenti costituiscono le unità organizzative responsabili dell'istruttoria a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Responsabile del procedimento a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ove non diversamente disposto, il Responsabile di ciascun ufficio.

3. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, quella competente all'adozione del provvedimento finale, i termini delle fasi procedurali istruttorie nonché i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'OCF indicati nei successivi Capi II e IV sono altresì riportati nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.

Capo II **Iscrizione all'albo**

Art. 13

(Domanda di iscrizione all'albo)

1. Chi intende iscriversi all'albo in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve proporre apposita domanda indirizzata alla Sezione territoriale dell'OCF nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. La domanda proposta da soggetto residente all'estero deve contenere elezione di domicilio in Italia ai fini dell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e specificare il relativo indirizzo. Essa si dirige alla Sezione territoriale nella cui circoscrizione l'istante ha eletto domicilio.

3. La domanda deve contenere le indicazioni ed essere accompagnata dagli allegati, di cui alla pertinente Procedura approvata dal Comitato Direttivo a norma del successivo articolo 51.

4. All'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve aver effettuato il versamento del contributo istruttorio determinato dell'OCF a norma del successivo articolo 44, comma 2.

5. Il procedimento di iscrizione può essere sospeso su richiesta della Consob all'Organismo, ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del Regolamento Intermediari, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. La Sezione territoriale comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.

Art. 14

(Istruttoria delle Sezioni territoriali)

1. Ricevuta la domanda di iscrizione all'albo, la Sezione territoriale ne verifica la completezza e la regolarità e ne cura l'istruttoria con riguardo alla sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione.

2. Fatte salve le ipotesi di irricevibilità, nel caso in cui la Sezione territoriale accerti incompletezze o irregolarità della domanda, ne dà tempestivo avviso all'istante per consentirgli le necessarie integrazioni o correzioni.

3. Le domande prive di sottoscrizione sono irricevibili.

4. Terminata l'istruttoria, il responsabile del procedimento, ove ne ravvisi le condizioni, formula al Comitato Direttivo o al Comitato Ristretto, ove delegato, motivata proposta di iscrizione; in caso contrario, formula motivata proposta di diniego di iscrizione.

Art. 15

(Deliberazione sull'iscrizione)

1. Il Comitato Direttivo o il Comitato Ristretto, ove delegato, delibera sulla domanda di iscrizione entro il termine di novanta giorni dalla data in cui la Sezione territoriale ha ricevuto la domanda.

2. Del provvedimento di iscrizione è data comunicazione all'interessato.

Art. 16

(Iscrizione)

1. Deliberata l'iscrizione, il richiedente è iscritto all'albo – sezione territoriale di competenza.

2. Per ciascun iscritto, sono indicati nell'albo:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia nonché luogo di residenza all'estero e relativi indirizzi;
- d) data di iscrizione all'albo;

e) per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che esercitano l'attività, denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede si sia impegnato ad operare.

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

Art. 17

(Attestato di iscrizione)

1. Le Sezioni territoriali rilasciano agli iscritti, su domanda degli stessi, l'attestato di iscrizione all'albo.

Art. 18

(Diniego di iscrizione)

1. Del diniego è data notizia all'interessato, unitamente alla facoltà di proporre reclamo alla Consob a norma dell'articolo 95 del Regolamento Intermediari.

Capo III Prova valutativa

Art. 19

(Contenuti, modalità e criteri)

1. Le prove valutative si svolgono a livello decentrato, nell'ambito delle Sezioni territoriali.

2. Possono svolgersi, oltre che nella città in cui ha sede la competente Sezione territoriale, anche in città diverse, comprese nella circoscrizione della Sezione di competenza.

3. Le materie su cui verte la prova valutativa, le modalità di ammissione e di svolgimento, i criteri di valutazione sono stabiliti dalla pertinente Procedura approvata dal Comitato Direttivo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 100 del Regolamento Intermediari. Ad essi è data adeguata pubblicità nel bando.

Art. 20

(Domanda di partecipazione alla prova valutativa)

1. Alla prova valutativa possono essere ammessi coloro che presentino domanda di partecipazione alla prova stessa, siano in possesso del titolo di studio previsto dal Decreto Ministeriale e abbiano versato il contributo determinato a norma del successivo articolo 44, comma 2.

2. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Sezione territoriale nella cui circoscrizione è situata la sede della prova valutativa cui il candidato intende partecipare.

Art. 21
(Commissioni esaminatrici)

1. La Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova valutativa è composta da tre membri, uno dei quali con ruolo di Presidente.

2. Il Presidente e gli altri due componenti sono nominati dal Comitato Direttivo avuto riguardo alle incompatibilità stabilite dall'articolo 22 e secondo le designazioni degli Associati in osservanza di quanto disposto dal successivo comma 4, lettere *b)* e *c)*.

3. Tutti i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di settore per gli amministratori di banche o Sim, con l'ulteriore requisito, per i componenti di cui al successivo comma 4, lettera *b)*, di non essere attualmente soggetti a provvedimenti cautelari a norma dell'articolo 55 del Testo Unico, e di non avere subito provvedimenti sanzionatori a norma dell'articolo 196 del Testo Unico.

4. Devono inoltre possedere i requisiti di professionalità di seguito indicati:

a) il Presidente deve essere in possesso di diploma di laurea (DL) almeno quadriennale appartenente a una classe di area giuridica o economica, ovvero di un titolo di studio equipollente e inoltre deve avere maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio attraverso l'esercizio di:

a1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese dei settori bancario, finanziario ovvero assicurativo;

a2) attività libero-professionali svolte in prevalente connessione con i settori bancario, finanziario ovvero assicurativo;

a3) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

a4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore bancario, finanziario ovvero assicurativo, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni non aventi attinenza con detti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

b) il componente designato dalle Associazioni rappresentative degli iscritti all'albo deve essere un consulente abilitato all'offerta fuori sede iscritto all'albo da almeno dieci anni;

c) il componente designato dalle Associazioni rappresentative dei soggetti abilitati deve avere maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio attraverso l'esercizio delle attività e funzioni di cui alle lettere *a1)*, *a2)*, *a3)* e *a4)*.

5. I componenti della Commissione esaminatrice devono inoltre possedere la provata esperienza professionale di cui all'articolo 100, comma 3, del Regolamento

Intermediari, con specifico riguardo ad almeno una delle materie su cui verte la prova valutativa.

6. Il Comitato Direttivo nomina altresì, per ciascuna Commissione esaminatrice, tre membri supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5. Le designazioni dei membri supplenti avvengono in base a quanto stabilito dalle lettere b) e c) del precedente comma 4. Ciascun membro effettivo assente o impedito è sostituito temporaneamente dal corrispondente membro supplente.

7. Il Presidente e i componenti delle Commissioni esaminatrici durano in carica due anni e sono rieleggibili due volte. Possono essere revocati, con delibera del Comitato Direttivo anche su richiesta dell'Associazione o delle Associazioni che li hanno designati a norma del precedente comma 2. La richiesta di revoca deve essere accompagnata dalla designazione del sostituto.

Art. 22

(La Commissione esaminatrice: incompatibilità, decadenze, sostituzioni, sospensioni)

1. Il Presidente della Commissione esaminatrice ed il componente designato a norma della lettera c) dell'articolo 21, non possono essere esponenti o dipendenti di un soggetto abilitato. La funzione di componente della Commissione esaminatrice è altresì incompatibile con la posizione di:

- a) stabile rappresentante in assemblea di una delle Associazioni di categoria associate nell'OCF;
- b) componente del Comitato Direttivo o del Collegio Sindacale dell'OCF, o collaboratore dello stesso;
- c) soggetto direttamente o indirettamente interessato allo svolgimento di attività formative rivolte alla preparazione per la prova valutativa;
- d) soggetto che abbia, con taluno dei partecipanti alla prova valutativa, rapporti di coniugio o di stabile convivenza, nonché di parentela o di affinità entro il quarto grado, o comunque rapporti che pregiudichino la necessaria indipendenza di giudizio.

2. Il componente della Commissione esaminatrice che si venga a trovare in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comitato Direttivo e ad eliminare senza indugio tale causa di incompatibilità. In caso di persistenza dell'incompatibilità, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione del componente.

3. Il Comitato Direttivo pronuncia altresì, la decadenza del componente della Commissione esaminatrice:

- a) che risulti avere perso i requisiti di onorabilità;
- b) che, senza giustificato motivo, manchi di partecipare a più di tre riunioni dell'organo, ivi comprese le sessioni di prova valutativa, nell'arco di un anno.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, nonché nei casi di dimissioni o morte del componente della Commissione esaminatrice, il Comitato Direttivo provvede senza indugio alla sostituzione dei membri venuti meno, previa se del caso designazione degli Associati. I componenti subentrati durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

5. Il Comitato Direttivo dispone la sospensione del componente della Commissione esaminatrice nei cui confronti venga aperto procedimento a norma degli articoli 55 o 196 del Testo Unico. Il componente che si venga a trovare in tale situazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comitato Direttivo. La sospensione ha la medesima durata del procedimento cautelare ovvero disciplinare e dell'eventuale conseguente provvedimento.

Art. 23

(Funzionamento della Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente convoca la Commissione esaminatrice e ne dirige i lavori, in base ai criteri definiti dal Comitato Direttivo. Rappresenta all'esterno l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, con poteri di firma degli atti adottati nell'ambito dello svolgimento della prova valutativa.

3. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici spettano i compensi, determinati a norma dell'articolo 15 dello Statuto. Le modalità di corresponsione sono determinate dal Comitato Direttivo.

Art. 24

(Bando)

1. La prova valutativa è bandita con cadenza almeno annuale con deliberazione del Comitato Direttivo. Il bando indica i requisiti di ammissione e le materie d'esame, i criteri di valutazione della prova, nonché la data, la sede e le modalità di svolgimento di quest'ultima.

2. Ciascun bando può prevedere una pluralità di sessioni, di cui devono indicarsi le date o i periodi di svolgimento, anche cronologicamente differenziati per le diverse Sezioni territoriali, nonché la città di svolgimento.

3. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anche mediante avviso di indizione, nel bollettino della Consob e in quello elettronico dell'OCF, nonché inserito nel sito *web* dell'OCF con un anticipo di almeno sessanta giorni rispetto alla data prevista per lo svolgimento di ciascuna sessione.

4. Puntuali indicazioni relative alla data, all'ora e alla sede di svolgimento delle prove valutative, saranno comunicate ai candidati ammessi alle stesse ai sensi del

precedente articolo 20, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima dell'effettuazione di ciascuna prova.

Art. 25

(Svolgimento della prova e attività successive)

1. La Commissione esaminatrice presiede allo svolgimento della prova e ne attesta i risultati redigendo apposito verbale sottoscritto anche dal segretario della Commissione.

Capo IV

Cancellazione dall'albo

Art. 26

(Cancellazione su domanda dell'interessato)

1. L'iscritto che intenda essere cancellato dall'albo deve farne domanda alla Sezione territoriale dell'OCF nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. Il procedimento di cancellazione può essere sospeso su richiesta della Consob all'Organismo, a norma dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento Intermediari, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob nei confronti dell'iscritto e per il tempo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'articolo 55, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L'inizio e la fine della sospensione sono comunicati all'interessato.

3. Ricevuta la domanda di cancellazione dall'albo, la Sezione territoriale ne verifica la completezza e la regolarità e ne cura l'istruttoria con particolare riguardo alla sussistenza dei presupposti necessari per la cancellazione.

4. Fatte salve le ipotesi di irricevibilità, nel caso in cui la Sezione territoriale accerti incompletezze o irregolarità della domanda, ne dà tempestivo avviso all'istante per consentirgli le necessarie integrazioni o correzioni.

5. Le domande prive di sottoscrizione sono irricevibili.

6. Il responsabile del procedimento, svolti i necessari accertamenti di cui al precedente comma 3, formula motivata proposta di cancellazione e la trasmette al Comitato Direttivo o al Comitato Ristretto, ove delegato.

7. Il Comitato Direttivo o il Comitato Ristretto, ove delegato, delibera sulla domanda di cancellazione entro sessanta giorni dalla data in cui la Sezione territoriale ha ricevuto la domanda.

8. Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione all'interessato.

Art. 27

(Cancellazione per perdita di requisiti)

1. Ove il responsabile del procedimento accerti, in relazione a quanto disposto dall'articolo 92, comma 1, lettera *f*) del Regolamento Intermediari, che nei confronti di un iscritto sono venuti meno i requisiti di cui all'articolo 99, lett. *a*), del Regolamento Intermediari, formula al Comitato Direttivo o al Comitato Ristretto, ove delegato, motivata proposta di cancellazione.

2. All'accertamento di cui al precedente comma 1 la Sezione territoriale ovvero il diverso ufficio competente ai sensi dell'Allegato 1 al presente Regolamento procede d'ufficio, ovvero dietro richiesta del Comitato Direttivo di effettuare controlli, anche a campione.

3. Le Sezioni territoriali ovvero il diverso ufficio competente ai sensi dell'Allegato 1 al presente Regolamento procedono comunque all'accertamento, ove vengano in qualsiasi modo a conoscenza di fatti implicanti la possibile insussistenza o perdita dei requisiti per l'iscrizione.

4. Dell'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale cancellazione il responsabile del procedimento dà notizia all'interessato, con invito a presentare deduzioni e documenti entro quindici giorni dalla ricezione. Le deduzioni e i documenti eventualmente rassegnati dall'interessato fanno parte del materiale istruttorio che il responsabile del procedimento deve considerare ai fini della deliberazione della proposta.

5. Il Comitato Direttivo o il Comitato Ristretto, ove delegato, delibera sulla proposta di cancellazione entro novanta giorni dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. Tale data coincide con il primo atto d'impulso della Sezione territoriale ovvero del diverso ufficio competente ai sensi dell'Allegato 1 al presente Regolamento.

6. Il procedimento di cancellazione può essere sospeso secondo quanto previsto dal precedente articolo 26, comma 2.

Art. 28

(Cancellazione per mancato pagamento del contributo di vigilanza)

1. Il Comitato Direttivo o il Comitato Ristretto, ove delegato, competente delibera senza indugio la cancellazione dell'iscritto ove pervenga all'OCF comunicazione dalla Consob di accertato mancato pagamento del contributo di vigilanza a norma dell'articolo 102, comma *2-bis*, del Regolamento Intermediari.

2. Il procedimento di cancellazione può essere sospeso secondo quanto previsto dal precedente articolo 26, comma 2.

Art. 29

(Cancellazione per mancato pagamento del contributo di tenuta dell'albo)

1. Decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento all'OCF del contributo di tenuta dell'albo, l'ufficio competente accerta il mancato pagamento di tale contributo. Il Comitato Direttivo o il Comitato Ristretto, ove delegato, delibera senza indugio la cancellazione dell'iscritto. La data di avvio del procedimento di cancellazione coincide con la data di notifica della lettera di avvio del procedimento stesso.

2. Il procedimento di cancellazione può essere sospeso secondo quanto previsto dal precedente articolo 26, comma 2.

Art. 30

(Cancellazione per radiazione e decesso)

1. La radiazione deliberata dalla Consob comporta l'istantanea cancellazione dall'albo dalla data di notifica della delibera di radiazione.

2. Ove il responsabile del procedimento accerti il decesso dell'iscritto formula motivata proposta di cancellazione al Comitato Direttivo o al Comitato Ristretto, ove delegato.

Art. 31

(Provvedimento di cancellazione)

1. Ogni provvedimento di cancellazione deve essere motivato.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, del provvedimento di cancellazione è data notizia all'interessato, unitamente alla facoltà di proporre reclamo alla Consob a norma dell'articolo 95 del Regolamento Intermediari.

Art. 32

(Attestato di cancellazione)

1. Le Sezioni territoriali rilasciano ai soggetti che sono stati iscritti, su domanda degli stessi, l'attestato di cancellazione dall'albo.

Capo V **Aggiornamento dell'albo**

Art. 33 *(Aggiornamento dell'albo)*

1. L'OCF provvede al costante aggiornamento dell'albo, mediante:

a) nuove iscrizioni, cancellazioni di soggetti già iscritti, reiscrizioni di iscritti cancellati;

b) integrazioni o modificazioni dei dati relativi agli iscritti indicati nell'albo a norma dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento Intermediari.

2. L'OCF provvede all'aggiornamento dell'albo previa acquisizione dei relativi elementi conoscitivi dalla Consob, dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti, dai soggetti abilitati ovvero d'ufficio.

Capo VI **Pubblicità dell'albo**

Art. 34 *(Pubblicità dell'albo)*

1. L'OCF cura la più ampia pubblicità dell'albo e dei suoi aggiornamenti, utilizzando a tal fine i mezzi più idonei ed efficaci, ivi comprese le più evolute tecnologie informatiche e telematiche. A tal fine l'albo è consultabile nel sito *web* dell'OCF.

2. Dei provvedimenti incidenti sui dati contenuti nell'albo di cui al precedente articolo 33, comma 1, è data altresì pubblicità nel bollettino elettronico dell'OCF.

Capo VII **Comunicazioni all'OCF**

Art. 35 *(Comunicazioni relative alla conservazione della documentazione)*

1. L'iscritto comunica senza indugio alla competente Sezione territoriale il luogo di conservazione della documentazione.

2. In caso di successiva variazione del luogo di cui al precedente comma 1, l'iscritto ne dà preventivamente comunicazione alla competente Sezione territoriale, indicando la data in cui diverrà operativo il nuovo luogo di conservazione.

3. Ove la Sezione territoriale constati l'inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, invita l'interessato ad adempiere e a giustificare il mancato adempimento nel termine di quindici giorni, comunicandogli che, in caso contrario, ne verrà data notizia alla Consob per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Art. 36

(Comunicazioni relative al soggetto abilitato per conto del quale l'iscritto opera)

1. La Sezione territoriale riceve dai soggetti stabiliti con Regolamento Intermediari le comunicazioni relative al soggetto abilitato all'offerta fuori sede con il quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede abbia iniziato o cessato il rapporto di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato.

2. Ove la Sezione territoriale constati l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma 1 ne dà immediata notizia al Comitato Direttivo affinché questi lo segnali senza indugio alla Consob per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Art. 37

(Comunicazioni relative a variazioni di dati da indicare nell'albo)

1. Ove intervenga variazione della residenza o, per gli iscritti residenti all'estero, della residenza o del domicilio eletto in Italia, l'iscritto comunica senza indugio alla competente Sezione territoriale le variazioni intervenute.

2. Ove la Sezione territoriale constati l'inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma 1, invita l'interessato ad adempiere e a giustificare il mancato adempimento nel termine di quindici giorni, comunicandogli che, in caso contrario, ne verrà data notizia alla Consob per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Art. 38

(Comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. La Sezione territoriale riceve dai soggetti stabiliti con Regolamento Intermediari le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

2. Ove la Sezione territoriale constati l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma 1, ne dà immediata notizia al Comitato Direttivo affinché questi lo segnali senza indugio alla Consob per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Capo VIII
**Comunicazioni dell'OCF alla Consob funzionali all'attività di vigilanza sui
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**

Art. 39
(Scambio di informazioni)

1. Nel quadro dello scambio di informazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'OCF trasmette alla Consob le informazioni in proprio possesso al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni della Consob stessa.

2. Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, l'OCF si avvale del sistema informativo, nonché delle modalità di utilizzo e di accesso ai dati, di cui all'articolo 94, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Art. 40
*(Informazioni funzionali all'attività di vigilanza sui consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede)*

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 39, comma 2, l'OCF, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, trasmette alla Consob ogni opportuna documentazione in suo possesso, che sia utile per la migliore intelligenza e valutazione delle circostanze comunicate.

2. Quando le circostanze oggetto di comunicazione siano rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, l'OCF le verifica presso l'Autorità giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione.

Art. 41
(Comunicazione e acquisizione delle informazioni)

1. Le informazioni da comunicare e i documenti da trasmettere alla Consob sono acquisiti dagli uffici competenti dell'OCF.

2. Quando gli uffici competenti vengono a conoscenza di circostanze previste come oggetto di comunicazione alla Consob a norma dell'articolo 94 del Regolamento Intermediari, ne verificano la fondatezza acquisendo la documentazione possibile e opportuna.

Capo IX
Reclami contro i provvedimenti dell'OCF

Art. 42
(Eventuali osservazioni dell'OCF)

1. Ricevuta dalla Consob comunicazione circa l'avvio dell'esame di reclamo proposto contro un proprio provvedimento, l'OCF presenta tempestivamente alla Consob le proprie osservazioni a norma dell'articolo 95, comma 2, del Regolamento Intermediari.

2. Ai fini della formulazione delle osservazioni di cui al precedente comma 1, la struttura centrale può richiedere alla competente Sezione territoriale le informazioni e i documenti opportuni.

3. La Sezione territoriale provvede a trasmettere senza indugio quanto richiesto.

Art. 43
(Considerazioni della Consob in esito all'esame dei reclami)

1. Ricevute le considerazioni della Consob in esito all'esame dei reclami proposti contro provvedimenti dell'OCF, il Comitato Direttivo assume, se del caso, gli eventuali provvedimenti conseguenti.

TITOLO IV
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Art. 44
(Finanziamento dell'OCF)

1. In conformità all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico e all'articolo 9, comma 2, lettera *b*), dello Statuto, lo svolgimento delle attività necessarie per la tenuta dell'albo è finanziato con i contributi e le altre somme dovuti dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa.

2. Gli importi dei contributi e delle somme di cui al precedente comma 1 sono determinati dal Comitato Direttivo, entro il 15 novembre di ciascun anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e sottoposti all'Assemblea per le determinazioni di cui al comma 1 del successivo articolo 45. Per eccezionali e motivate ragioni possono essere variati in corso d'anno.

3. L'OCF può, in conformità alla legge e allo Statuto, acquisire risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 1.

4. Gli importi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito *web* e sul bollettino elettronico dell'OCF.

Art. 45
(Bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione dell'OCF è redatto e approvato, con le modalità di cui agli articoli 11 e 18 dello Statuto, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello dell'esercizio di riferimento e successivamente pubblicato sul sito *web* dell'OCF.

2. Esso si compone del conto economico e del budget finanziario. Il conto economico contiene l'indicazione dei proventi e degli oneri correnti, oltre che di una parte relativa a proventi e oneri finanziari e di un'altra parte relativa a proventi e oneri straordinari.

3. Le indicazioni del bilancio di previsione possono essere assestate in corso di esercizio entro il 30 aprile e, successivamente, entro il 30 novembre dell'anno di esercizio di riferimento.

Art. 46
(Bilancio consuntivo e rendiconto finanziario della gestione)

1. Il bilancio consuntivo ed il rendiconto finanziario della gestione sono redatti e approvati, con le modalità di cui agli articoli 11 e 18 dello Statuto, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento e successivamente pubblicati sul sito *web* dell'OCF.

2. Essi indicano, unitamente alla nota integrativa, in modo chiaro e preciso, con opportuna articolazione in voci e classi di voci, lo stato patrimoniale e il conto economico suddiviso in proventi e oneri dell'esercizio di riferimento con particolare riguardo agli oneri relativi alle Sezioni territoriali dell'OCF.

TITOLO V
PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO

Art. 47
(Sistema dei controlli interni)

1. In aggiunta alle regole stabilite nello Statuto e nel presente Regolamento, l'Organismo predispone procedure interne, anche automatizzate idonee ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la regolarità delle attività svolte.

2. In particolare, l'Organismo adotta procedure idonee ad assicurare la trattazione dei reclami presentati contro i provvedimenti dell'Organismo stesso e la

prevenzione degli illeciti anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 attraverso l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

3. Salve le procedure di cui ai commi 1 e 2, gli organi ed i soggetti responsabili della supervisione sulle attività svolte dall'Organismo, ciascuno nell'ambito della propria competenza stabilita dallo Statuto, dal presente Regolamento nonché dalle ulteriori deliberazioni assunte, sono: il Collegio Sindacale, il Comitato Direttivo, il Direttore Generale, i responsabili degli uffici e l'Organismo di Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 48

(Compiti e poteri di controllo del Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è responsabile del controllo contabile sull'attività dell'Organismo e della sua gestione amministrativa nonché del rispetto da parte del medesimo e dei suoi organi delle disposizioni di legge, di regolamento e dello Statuto che ne definiscono i compiti e ne disciplinano le attività.

2. Al fine di poter attuare i controlli di cui al precedente comma 1, il Collegio Sindacale:

a) può richiedere notizie al Comitato Direttivo e al Direttore Generale ed i suoi membri, anche individualmente, possono esercitare in qualsiasi momento poteri ispettivi e di controllo;

b) partecipa a tutte le adunanze dell'Assemblea ed a tutte le riunioni del Comitato Direttivo verificando la regolarità delle delibere assunte da tali organi;

c) verifica l'attività del Comitato Ristretto.

3. Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto ogni semestre al Comitato Direttivo sui risultati dell'attività di vigilanza svolta e segnala senza indugio, le irregolarità e le violazioni riscontrate.

4. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità gravi riscontrate nell'attività di vigilanza.

Art. 49

(Compiti e poteri di controllo del Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo verifica l'attività svolta dall'Organismo attraverso:

a) la relazione sui risultati dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 48, comma 3;

b) la richiesta, ove lo ritenga opportuno, di chiarimenti al Direttore Generale, anche attraverso l'invio di documenti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

(Regolamentazione specificativa e integrativa)

1. Il Comitato Direttivo può dettare previsioni, anche di carattere generale, dirette ad attuare, precisare ovvero specificare le disposizioni del presente Regolamento con riguardo sia all'organizzazione, sia alle funzioni e attività, sia alla gestione finanziaria dell'OCF.

2. Le previsioni di cui al precedente comma 1 non possono contrastare con le norme legislative, né con le norme regolamentari della Consob o di altre competenti Autorità, né con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 51

(Procedure)

1. Nel quadro della competenza di cui al precedente articolo 50, il Comitato Direttivo può, in particolare, definire organiche Procedure recanti la disciplina di dettaglio delle principali attività relative alla tenuta dell'albo.

Art. 52

(Modificazioni del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato con le stesse modalità previste e applicate per la sua approvazione, a norma dell'art. 9, comma 2, lettera d) dello Statuto.

Art. 53

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore l'1 dicembre 2016.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento adottato con delibera assembleare del 26 novembre 2010 e successive modificazioni.